

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta Simone, Dozzo, Filippo Maria Drago, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martini, Martusciello, Matteoli, Micciché, Molgora, Piscitello, Pisanu, Possa, Ramponi, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vièspoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ORICCHIO: « Istituzione della provincia del Cilento-Vallo di Diano » (1892);

GIRONDA VERALDI: « Modifiche al codice di procedura penale in attuazione dei principi del giusto processo » (1893);

PISAPIA: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritti dello straniero in attesa di espulsione » (1894).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 1401, d'iniziativa del deputato LOLLI, ha assunto il seguente titolo: « Modifica della denominazione del Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ANTONIO RUSSO e VITALI: « Modifica all'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale » (1424) *Parere della II Commissione;*

FRAGALÀ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di legalità nell'uso dei diversi poteri dello Stato in relazione alle garanzie e ai diritti costituzionali dei cittadini ». (1595) *Parere della Commissione II (ex articolo 13, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

II Commissione (Giustizia):

GRILLINI ed altri: « Disciplina dell'unione domestica registrata » (607) *Parere delle Commissioni I, III, VI e XI;*

LUCCHESI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli » (643) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII*;

SINISCALCHI: « Modifiche al codice di procedura civile concernenti l'istituzione della "presentenza" » (890) *Parere della I Commissione*.

VI Commissione (Finanze):

FRANCESCA MARTINI: « Nuove norme fiscali a tutela della famiglia » (517) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII*;

GIANFRANCO CONTE: « Modifiche all'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di autovetture » (888) *Parere delle Commissioni I e V*.

VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT: « Norme per l'installazione di purificatori d'aria nelle scuole e negli edifici pubblici » (666) *Parere delle Commissioni I, V e VII*.

XI Commissione (Lavoro):

LUMIA e BURTONE: « Norme per l'inquadramento degli ex ispettori del lavoro » (922) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica » (1128) *Parere delle Commissioni I, II e XII*;

MAZZUCA: « Restituzione dei contributi previdenziali versati ai fondi integrativi dai lavoratori delle istituzioni sanitarie dell'istituto nazionale della previdenza sociale, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'istituto superiore di odontoiatria » (1323) *Parere delle Commissioni I, V e XII*.

XII Commissione (Affari sociali):

LUMIA: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in materia di elezione dei Consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie » (903) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*.

XIII Commissione (Agricoltura):

ROCCHI: « Norme per la tutela della biodiversità » (708) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VIII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

MARINI ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (1660) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Trasmissione del Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994 », le relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

**Trasmissione del ministro
per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 25 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Accademia Nazionale dei Lincei per l'anno 2000, con

allegati il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta dagli enti di carattere internazionalistico inclusi nella tabella prevista dall'articolo 1 della predetta legge, riferita all'anno 2000 (doc. CLXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 ottobre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 21 e 27 settembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 26 ottobre 2001, ha trasmesso il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (54).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 novembre 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse (55).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 dicembre 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 355, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO SUPPLEMENTARE NEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DI OPZIONE SUI SISTEMI DI LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI, NONCHÉ DI REGOLARIZZAZIONE DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI COLPITI DAL SISMA DEL 13 E DEL 16 DICEMBRE 1990 IN TALUNE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA (1700)

(A.C. 1700 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: « comunque non oltre il 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non oltre il 30 settembre 2002 ».

ART. 2.

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 3.

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « entro il 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 dicembre 2001 ».

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1700 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 1, le parole: « All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « 28 dicembre 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 27 dicembre 2001 ».

(A.C. 1700 – Sezione 3)**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-
COLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.***Sopprimerlo.*

- 1. 1.** Alfonso Gianni.

ART. 2.*Sopprimere il comma 1.*

- 2. 1.** Gasperoni, Del Bono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Trupia.

Al comma 1, sostituire le parole da:
L'articolo 1 *fino a:* ivi prevista *con le*

seguenti: L'opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- 2. 2.** Gasperoni, Del Bono, Cordoni, Guerzoni.

Al comma 2, dopo le parole: diritto di opzione *aggiungere le seguenti:* ovvero abbiano sottoscritto con la propria azienda o amministrazione verbale di risoluzione del rapporto di lavoro.

- 2. 3.** Gasperoni, Del Bono, Innocenti, Cordoni, Guerzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: entro la data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro il 30 novembre 2002.

- 2. 4.** Gasperoni, Innocenti, Del Bono, Cordoni, Guerzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: entro la data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro il 30 novembre 2001.

- 2. 5.** Gasperoni, Innocenti, Del Bono, Cordoni, Guerzoni.

ART. 3.*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e *7-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996,

1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

3. 1. Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1° gennaio 2004; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2004. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

3. 2. Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1° gennaio 2003; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno

n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2003. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

3. 3. Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

(A.C. 1700 - Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e *7-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

3. 1. Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1° gennaio 2004; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2004. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

3. 2. Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1° gennaio 2003; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2003. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cin-

que volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

3. 3. Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

(A.C. 1700 – Sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 3, 2. 4 e 2. 5 Gasperoni, 3. 1 Dario Galli e 3. 2 e 3. 3 Abbondanzieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 370, RECANTE PROROGA DEL TER-
MINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 MARZO 2001,
N. 89, RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
EQUA RIPARAZIONE (1757)**

(A.C. 1757 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è prorogato sino al 18 aprile 2002.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1757 - Sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione dinanzi all'autorità giudiziaria italiana per lesione del diritto ad un termine ragionevole del processo, diritto riconosciuto dall'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si è resa necessaria per la prossima scadenza del termine che avrebbe messo in pericolo la possibilità di riproporre in Italia gli oltre dodicimila ricorsi già pendenti dinanzi alla Corte di Strasburgo;

sussiste una notevole incertezza giurisprudenziale circa i criteri di applicazione della nozione di « termine ragionevole del processo » che, con una recente decisione della Corte di appello di Torino, è stata determinata, per il primo grado dei processi civili, in « tre anni con decorrenza dalla data di notifica della citazione e con termine finale alla data della sentenza »;

tale termine, come si legge nella sentenza citata, è determinato « in via generale e approssimativa » ed è soggetto a valutazioni diverse da parte dei giudici

italiani con notevole precarietà e diversità di giudizio in grado di determinare disparità e diseguaglianze in relazione a diritti fondamentali meritevoli di una definizione certa ed omogenea;

la materia è di stretta ed esclusiva competenza legislativa dello Stato, anche alla luce della nuova Costituzione, e che sussistono tutti i presupposti affinché siano precisati i criteri legislativi per la definizione della nozione di « termine ragionevole del processo », in attuazione dell'articolo 111 Costituzione;

impegna il Governo

ad assumere, entro il 18 aprile 2002, le iniziative utili anche di natura legislativa, affinché siano precisati i criteri di determinazione della nozione di « termine ragionevole del processo » che costituisce un parametro fondamentale di civiltà oltre che un essenziale riferimento per il risarcimento dei danni in caso di accertata lesione di un diritto fondamentale dei cittadini.

9/1757/1.

Mantini, Fanfani.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI
OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE
COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2001 (1533)**

(A.C. 1533 — Sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

ART. 19.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il se-
guente:*

ART. 19-bis.

*(Modifica all'articolo 18 della legge 6 feb-
braio 1996, n. 52 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dal-
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità Eu-
ropee-Legge comunitaria 1994).*

1. L'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 141 (ex articolo 119) del Trattato che istituisce la Comunità europea e al Protocollo allegato al Trattato di Maastricht, oltre alle disposizioni delle istituzioni europee in materia di parità e pari opportunità, il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per l'adozione di piani d'azione europei in materia di parità e di pari opportunità.

2. I regolamenti di cui al comma 1, provvedono:

a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;

b) ad adottare piani di azione attuativi delle disposizioni europee in materia di parità e di pari opportunità.

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera a), sono emanati, secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente.

4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro competente.

5. Gli schemi di regolamento di cui al comma 2, lettere a) e b), sentito il parere del Consiglio di Stato, sono inviati al Parlamento per il parere ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. I pareri devono essere pronunciati entro quaranta giorni dalle richieste; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri ».

19. 01. Angelino Alfano.

ART. 20.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il se-
guente:*

ART. 20-bis.

*(Modifica dell'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 ot-
tobre 1995, recante disciplina delle carat-*

teristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione).

1. All'articolo 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

20. 01. Dell'Anna.

(A.C. 1533 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « ad emanare » siano aggiunte le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Sull'emendamento 28.5 della Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia così riformulato per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 28, comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente: prevedere l'af-

fidamento alla Commissione per le politiche di integrazione, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dei compiti di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, con il compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso;

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, primo periodo, la cifra: 2.035.357 sia sostituita dalla seguente: 113.620.

(A.C. 1533 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,

dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-

bis — Farmacovigilanza — della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-*bis* — Farmacovigilanza — della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue e del plasma umano.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativi degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 6 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a

taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Eu-

ropean Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei